

- 2) *L'association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) e il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) sono condannati alle spese.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 261 dell'11.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA

(Causa T-587/14) ⁽¹⁾

(«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Obbligo di motivazione»)

(2016/C 392/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Crosfield Italia Srl (Verona, Italia) (rappresentante: M. Baldassarri, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, J.-P. Trnka e E. Maurage, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

Oggetto

Da un lato, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione SME(2013) 4672 dell'ECHA, del 28 maggio 2014, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le piccole imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo e, dall'altro, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle fatture emesse dall'ECHA in seguito all'adozione della decisione SME(2013) 4672.

Dispositivo

- 1) *La decisione SME(2013) 4672 dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 28 maggio 2014, è annullata.*
- 2) *Le spese sono compensate.*

⁽¹⁾ GU C 361 del 13.10.2014.

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Tri-Ocean Trading/Consiglio

(Causa T-709/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione»)

(2016/C 392/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tri-Ocean Trading (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, e N. Sheikh, solicitor)